

ALLEGATO "A" ALL'ARTICOLO N. 10125 DELLA LEGGE

STATUTO

"ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione si denomina "ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI".

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede è in Napoli alla Piazza Francesco N. 4.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere manifestazioni teatrali e culturali in particolare nell'ambito della città e della provincia di Napoli.

L'Associazione è un ente teatrale stabile di produzione ed iniziativa pubblica ed in particolare si propone di:

- 1) sostenere e diffondere, sia attraverso la produzione che le ospitalità, il teatro nazionale, europeo ed internazionale, d'arte e di tradizione con particolare attenzione alla tradizione teatrale napoletana;
- 2) valorizzare, sia attraverso la produzione che le ospitalità, il repertorio italiano contemporaneo e l'attività di ricerca e sperimentazione teatrale, anche in coordinamento con realtà quali "Teatri di Napoli", teatri stabili di innovazione, Università etc..



- 3) prevedere la realizzazione di un centro studi e di archivi di teatro;
- 4) curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;
- 5) favorire la diffusione del teatro nell'ambito delle strutture scolastiche realizzando forme di collaborazione con le stesse.

Gli spettacoli prodotti dall'associazione saranno rappresentati, per almeno il 60% (sessanta per cento) delle recite previste, nella sede teatrale dell'associazione e/o in sedi di spettacolo nel territorio della Regione Campania e/o in sedi di spettacolo di pertinenza di altri teatri stabili pubblici italiani.

Per il raggiungimento dei suddetti fini l'associazione potrà:

- avvalersi della collaborazione di associazioni o enti operanti nell'ambito della città e della provincia di Napoli nonché della Regione Campania ed aventi analoghe finalità;
- effettuare accordi con altri teatri stabili italiani sia pubblici che privati, con strutture di proprietà degli enti territoriali che partecipano all'associazione quali soci fondatori, nonché con altri centri di produzione teatrale;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di



qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o ne abbia comunque la disponibilità a qualunque titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli delle associazioni medesime; essa potrà, ove lo ritenga opportuno partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire, ovvero concorrere, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo dell'associazione medesima.

ARTICOLO 4 - DURATA



La durata dell'associazione è stabilita al 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dall'art. 23 del codice civile.

## TITOLO II

### PATRIMONIO

#### ARTICOLO 5 PATRIMONIO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi versati dai soci in sede di costituzione;
  - dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili (in proprietà o ad altro titolo), o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori, dai soci sostenitori, dai soci ordinari o da altri, sia una tantum che a carattere continuativo;
  - dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
  - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  - dalle rendite non utilizzate;
  - da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, da Enti Nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.
- Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.



Alla spesa per il funzionamento dell'associazione si provvede mediante:

- A) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione stessa;
- B) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- C) eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti Pubblici;
- D) i contributi e le quote associative versate dagli associati;
- E) le somme che siano versate a titolo di sponsorizzazione dai soci o da terzi;
- F) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- G) da altri eventuali fondi attribuiti dall'Unione Europea, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altre istituzioni territoriali pubbliche e private;
- H) gli apporti finanziari degli enti locali territoriali associati che complessivamente dovranno essere in misura almeno pari ai contributi e sovvenzioni annuali dello Stato per l'anno solare considerato.

Nella qualità di associato fondatore il Comune di Napoli conferisce in uso gratuito all'associazione, l'immobile noto come "Teatro Mercadance", e provvederà a tutte le spese e oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria.



Per le necessità derivanti dall'esecuzione dell'attività sociale il Comune di Napoli, utilizzando gli istituti legali e/o contrattuali che apparissero più opportuni, potrà mettere a disposizione dell'Associazione proprio personale. In tal caso l'individuazione delle mansioni e l'assegnazione dei compiti del personale così messo a disposizione saranno demandati alla direzione del Teatro stabile, cui vengono riservate tutte le direttive organizzative, mentre rimarrà a carico del Comune la sola retribuzione ordinaria.

Ad ogni spesa relativa alla gestione dell'attività dell'associazione provvederanno la Provincia di Napoli, la Regione Campania ed il Comune di Napoli attraverso l'erogazione di contributi annualmente determinati dall'assemblea dei soci, sulla scorta della proposta del Consiglio di Amministrazione e degli stanziamenti previsti dagli Enti associati.

Per le motivazioni indicate ai precedenti commi, il Comune di Napoli parteciperà in misura inferiore a quella degli altri associati.

La gestione dell'associazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

### TITOLO III

#### ASSOCIATI

##### ARTICOLO 6 - CATEGORIA DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;



-associati ordinari;

-associati sostenitori.

#### ARTICOLO 7 - FONDATAORI

Sono associati fondatori il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli e la Regione Campania, nonché gli altri enti o soggetti pubblici che privati che, previa domanda, vengano qualificati tali con delibera adottata all'unanimità dall'assemblea.

Nella medesima deliberazione verrà determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il contributo iniziale che dovrà essere corrisposto da tali soggetti per poter essere ammessi all'associazione quali soci fondatori.

#### ARTICOLO 8 - SOSTENITORI

Sono associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriseriali, non le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 9 - ORDINARI

Sono associati ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero



che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipino alle iniziative dell'associazione mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, determinati dall'assemblea in misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quelli che i soci sostenitori sono tenuti a corrispondere.

#### ARTICOLO 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SOSTENITORI E ORDINARI

I benefici riservati agli associati sostenitori, nonché quelli riservati agli associati ordinari saranno stabiliti in un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che sarà valido fino ad eventuale modifica.

#### ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE E RECESSO

con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) l'assemblea decide l'esclusione dei soci fondatori, ordinari e sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inosservanza;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti s/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:



-estinazione, a qualsiasi titolo dovute;

-apertura di procedure di liquidazione;

-fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari s/c  
sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori possono, in  
ogni momento, recedere dall'associazione, ai sensi per gli  
effetti dell'art. 24 c.c..

#### TITOLO IV

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### ARTICOLO 12 - ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

1- l'Assemblea;

2- il Consiglio di Amministrazione;

3- il Presidente;

4- il Direttore;

5- il Comitato Artistico;

6- il Collegio dei revisori.

#### ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, sostenitori e ordinari o dai loro rappresentanti o delegati.

Esse è presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione nei termini previsti dal successivo art. 20.

L'assemblea, inoltre, viene convocata ogni qualvolta lo decide



Il Consiglio di Amministrazione è convocato quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'assemblea dei soci viene convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli associati diretto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno otto giorni solari prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni solari, purché la comunicazione sia effettuata a mezzo di telegramma; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

I verbali delle riunioni dell'associazione sono redatti in un apposito libro da persona designata dal Presidente.

#### ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori, ad eccezione del Presidente;
- nomina, all'interno del Collegio dei Revisori il Presidente;
- su designazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- determina il contributo annuale dei soci nel rispetto di



quanto indicato negli articoli 5 e 15:

-delimita gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

-delibera sulle modifiche del presente statuto;

-delibera l'ammissione dei soci ordinari, sostenitori e fondatori;

-approva i bilanci consuntivi e preventivi;

-delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, comunque determinati, nonché dei fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

-delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La validità delle deliberazioni dell'assemblea, salvo diverse maggioranze stabilite dal presente statuto, si riferiscono agli artt. 20 e 21 del c.c..

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una.

#### ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea, composto da cinque a sette membri compreso il Presidente, nominati fra esperti di amministrazione in particolare nel campo del Teatro di cui:

-3 (tre) membri designati dalla Giunta Comunale di Napoli;

-1 (uno) membro designato dalla Giunta Provinciale di Napoli;





mente attribuite all'assemblea dei soci, al Presidente e al  
Direttore.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della  
maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta  
di quelli presenti.

Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata  
contenente l'ordine del giorno, indirizzata a ciascun membro,  
almeno otto giorni prima della riunione -salvo casi di urgenza-  
e a quali la convocazione può anche essere fatta telegra-  
ficamente o via fax 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Nei riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto  
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato  
una volta in volta dal Consiglio anche al di fuori di esso.

#### ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'assemblea ai sensi del precedente  
articolo 14, ha la rappresentanza dell'associazione di fronte  
ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rap-  
presentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giu-  
dizio spetta al Consigliere più anziano.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'as-  
semblea dei soci.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento amministrativo  
dell'associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne pro-  
muove la riforma qualora si renda necessario.



#### ARTICOLO 18 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce anche il compenso a lui dovuto. Egli dura in carica 5 (cinque) anni salvo anticipata revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore determina l'indirizzo culturale e artistico, rispetta le indicazioni del Comitato di cui al successivo articolo, nonché l'attività dell'Associazione che è il responsabile operativo.

Il direttore dirige e coordina gli uffici controllandone l'attività, dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

Il Direttore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

#### ARTICOLO 19 - COMITATO ARTISTICO

Il Comitato artistico è composto fino ad un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore tra eminenti personalità del teatro.

I Membri durano in carica tre anni salvo l'anticipata decadenza nell'ipotesi di cessazione dalla carica del direttore che li ha proposti. Essi possono essere riconfermati per ulteriori due anni.

Le cariche di componente del Comitato artistico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili.

Il Comitato Artistico:



coordinava il Direttore nella elaborazione e progettazione del programma di attività dell'associazione;

propone spettacoli, progetti e iniziative culturali di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

collabora alla realizzazione delle iniziative artistiche

liberate dagli organi dell'Amministrazione.

La decisione o la mancata esecuzione di attività dell'associazione in contrasto con il parere espresso dal Comitato Artistico, deve essere motivata.

#### ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.

È nominato dall'assemblea e si compone di tre membri di

due scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori Conta-

tili ed uno designato dal Ministero (per i beni e le attività

culturali) con funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

-esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'associazione;

-redigere le relazioni al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo;

-fornire ogni notizia e termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico - amministrativi sulle attività



sovvenzionata.

#### ARTICOLO 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Esso segue comunque la durata della stagione teatrale in conformità delle norme regolamentari emanate dal Ministero.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere depositati, rispettivamente, entro due mesi dall'inizio ovvero dalla fine della stagione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere rimessi agli enti locali territoriali interessati ed al Ministero dei Beni e Attività Culturali entro 30 (trenta) giorni accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ARTICOLO 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione le eventuali residue attività saranno destinate al finanziamento di enti o manifestazioni o iniziative artistiche e culturali di carattere affine a quelle previste dall'art. 3 del presente statuto.

Firmato:

GIUSEPPE SIGNORIELLO

Enrico SANCANGELO Notaio Sigillo



La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta  
di 8. venticinque fogli & rinvii, è stata inviata al

per uso *pubblico*

NAPOLI, li *23/11/2011*

